



Comune di Serina
terra natale di Palma il Vecchio

Viale Papa Giovanni XXIII, 1 – 24017 Serina (Bg) – Codice Fiscale 00342670163
Tel. 034566213 – Fax 034556012 - mail: info@comune.serina.bg.it - PEC : comune.serina@pec.regione.lombardia.it

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 13/07/2026

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI QUIETE PUBBLICA.

IL SINDACO

RICHIAMATO il Titolo XII del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Serina recante disciplina e sanzioni in materia di “QUIETE PUBBLICA”;

VISTO in particolare l’art.136 recante “*Norme ed orari per attività rumorose*” nel quale è prescritto che chi esercita arti, mestieri o industria, nonché attività rumorose, insalubri ed incommode e/o voglia attivare depositi o laboratori, debba usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini;

CONSIDERATO CHE il sopra richiamato articolo consente l’esercizio delle attività indicate dalle ore 7,00 alle ore 20,30 nel periodo di vigenza dell’ora legale, legittimando il Sindaco, “*in caso di comprovato fastidio*” a “*stabilire una pausa delle attività rumorose dalle ore 12,00 alle ore 15,00 oppure con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 17,00;*”

VISTI altresì:

- l’art. 140 del citato Regolamento recante norme e limitazioni sull’*“Uso di motori ad uso domestico”* ed il potere del Sindaco di ordinare ulteriori limitazioni nell’uso dei predetti motori qualora i rumori siano di disturbo o molestia ad una pluralità di cittadini;
- l’art.141 del citato Regolamento recante il “*divieto di produrre nelle abitazioni private rumore o suoni di qualunque specie che possano creare disturbo al vicinato*”;

VISTE le segnalazioni pervenute dai cittadini e relative all’esercizio di lavori ed attività rumorose ed all’uso di motori domestici presso le civili abitazioni (quali azionamento di falciatrici, motoseghe, macchine tosa-erbe ecc.) che recano disturbo e fastidio alla quiete pubblica ed al riposo, specialmente nelle prime ore pomeridiane;

CONSIDERATO CHE sta per aprirsi la stagione estiva che vede a Serina, per via del rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, l’afflusso di numerosi villeggianti i quali vengono anche e soprattutto per godere del meritato riposo;

RITENUTO di avvalersi delle facoltà previste dal Regolamento e di stabilire particolari forme di tutela della quiete pubblica, specialmente nell’interesse dei turisti e villeggianti nelle ore del pranzo e del riposo pomeridiano, per tutto il periodo estivo;

RITENUTO comunque e in ogni caso di salvaguardare le attività agricole nelle aree esterne o limitrofe ai centri abitati che producono attività rumorose dovute allo sfalcio dei pascoli nonché al pascolo di armenti e greggi;

RICHIAMATI gli artt.8 e 18 del piano di zonizzazione acustica approvato con delibera n° 25 del 08.10.2012;

VISTA la legge 26.10.1995 n.447 e s. m. e i.;

VISTO il D.Lgs.267/2000 e s. m. e i.;

ORDINA

dalla data del **18.07.2026 al 24.08.2026** su tutto il territorio comunale, **IL DIVIETO dell'inizio prima delle ore 8.00 E NELLA PAUSA COMPRESA TRA LE ORE 13,00 E LE ORE 15,00** di qualsiasi attività rumorosa ed incomoda, compreso l'utilizzo di strumenti e macchinari ad uso domestico quali falciatrici, motoseghe, macchine tosaerba ecc. fatta eccezione per i soli mezzi adibiti ad uso agricolo ed in aree limitrofe od esterne alla delimitazione del centro abitato.

DISPONE CHE

- tutti gli Organi di Vigilanza sono incaricati del controllo per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- la presente ordinanza venga affissa all'Albo Informatico Comunale per 15 giorni consecutivi e che alla stessa venga data massima pubblicità;
- copia del presente provvedimento:
 - a. sia reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affissione nelle bacheche comunali;
 - b. sia pubblicata sul sito Internet del Comune;
 - c. sia inviata alla Stazione dei Carabinieri di Serina;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso:

- ricorso giurisdizionale al TAR della Lombardia entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.
- al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni previste dall'art.37 comma 3 del codice della strada – D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione D.Lgs n. 495 del 16.12.1992 e successive modificazioni.

Serina, 13/07/2026

IL SINDACO
Villarboito dr.arch.Michele